

ITALIA

MEMORANDUM SULL'ATTUAZIONE DI BREVETTI PER INVENZIONE E PER MODELLO DI UTILITÀ

I brevetti per invenzione e per modello di utilità debbono per legge essere attuati in Italia (Articoli 69 e 70 del Codice della Proprietà Industriale).

È considerato attuazione del brevetto la fabbricazione del prodotto, o l'utilizzazione del procedimento oggetto del brevetto, nel nostro Paese oppure in un paese membro della Comunità europea o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (una lista aggiornata dei paesi membri si trova all'indirizzo internet www.wto.org) se il prodotto viene importato e venduto in Italia. L'attuazione non deve risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.

Pertanto, un terzo può fare richiesta di una licenza "obbligatoria" per un brevetto per invenzione o per modello di utilità che non sia stato attuato entro 3 anni dalla data del rilascio, oppure entro 4 anni dalla data di deposito della relativa domanda, se il brevetto è stato concesso in meno di un anno, o se la sua attuazione sia stata sospesa per oltre 3 anni.

La legge stabilisce, in alternativa all'effettiva attuazione, che i brevetti il cui oggetto figura in un'esposizione nazionale ufficialmente riconosciuta devono essere considerati come attuati durante il periodo dell'esposizione stessa. L'attuazione per mezzo dell'esposizione può essere effettuata soltanto una volta entro la scadenza del primo triennio dalla data di rilascio del brevetto. Poiché tuttavia l'ambito di applicazione di questa norma è stato posto in discussione in alcuni precedenti giudiziari, suggeriamo di esaminare caso per caso l'opportunità di procedere con l'esposizione.